

in questo numero

N.1

GENNAIO/FEBBRAIO 2017

03

EDITORIALE

COVER
STORY

06

INTERVISTA A
MASSIMILIANO
CIFERRI CERETTI,
C.E.O. AXACTOR ITALY

10

DOSSIER

11° CVDAY
METAMORFOSI
Parte seconda

30

PAPERS 1

QUESTO NON È UN
PAESE PER VECCHI
SERVICER

38

PAPERS 2

UNIREC COMPIE
20 ANNI E RIFORMA
LO STATUTO CON
UNA GOVERNANCE
PIÙ MODERNA

39

PAPERS 3

LA METAMORFOSI
DEL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
A SEGUITO DELLA
RIFORMA EUROPEA
(REG. UE 679/2016)

45

FIX BOX

CARTOLARIZZAZIONE:
ISTRUZIONI PER L'USO

48

FIX BOX

ATTIVITA'
DI SUPPORTO,
IL LEGISLATORE FA
MARCIA INDIETRO

cvm/hanno collaborato

cvm/chi siamo



Gianpaolo Luzzi
Direttore Editoriale
Credit Village Magazine



Roberto Sergio
Amministratore Delegato
Credit Village



Marco Rossi
Avvocato, Partner di RR&P
e Presidente del Comitato
scientifico del Centro studi
Alma Iura



Paolo Mascitelli
Avvocato
Studio Legale Mascitelli



Oreste Vidoli
Giornalista esperto di Credit
Recovery Management



Sergio Trovato
Avvocato Tributarista
e Consulente legale
Pubblica Amministrazione

Credit Village Magazine
Pubblicazione bimestrale
con il Patrocinio Ministero
delle Comunicazioni
Numero 1 - Anno XIII
Gennaio-Febbraio 2018
Sped. abb. post. Iscritto al Tribunale
di La Spezia n. 12.
Registro operatori di comunicazione n. 11919

Direttore Responsabile, Editoriale:
Gianpaolo Luzzi
gpluzzi@creditvillage.it

Direttore Generale:
Roberto Sergio
rsergio@creditvillage.it

Responsabile Segreteria di Redazione:
Chiara Riefoli
c.riefoli@creditvillage.it

Redazione:
Ambra Simonini
a.simonini@creditvillage.it

Direzione e Redazione:
Via Fontovivo, 21N - 19125 La Spezia
Tel: 0187 280208
info@creditvillage.it

Abbonamenti:
1 anno € 50,00; 2 anni € 92,00; 3 anni € 130,00
1 numero € 9,00
Le copie arretrate possono essere richieste
tramite email a info@creditvillage.it
Editore: Credit Village S.r.l.
www.creditvillage.it

Realizzazione editoriale:
ForTeComunicazione
www.forTEcomunicazione.com

Stampa:
NOVA Arti Grafiche S.r.l. - Firenze

QUESTO NON È UN PAESE PER VECCHI **SERVICER**

Usura, rischio legale e reputazionale nel recupero di NPLs bancari



A cura di **Marco Rossi**

Parafrasando – *si parva licet* – una delle più belle poesie del Novecento (*Sailing to Byzantium* di William Butler Yeats) potremmo dire che l'Italia *non è un Paese per vecchi servicer* o, meglio, non è più un Paese per chi assume un approccio antiquato – *vel* non scientifico – al recupero di NPLs bancari.

Il “rischio usura” per servicer e cessionari

Lo spunto che ha fatto germogliare questa conclusione è dato da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass., 15 novembre 2017, n. 53479) che – pur decidendo riguardo a un caso d'usura criminale, quella “da strada” per intenderci – ha ribadito il principio, di portata generale, secondo il quale chi «riceve l'incarico di recuperare il credito usurario e riesce a ottenerne il pagamento concorre nel reato in quanto con la sua condotta volontaria fornisce un contributo causale alla verificazione dell'elemento oggettivo di quel delitto», il che vuol dire che il problema dell'eventuale usurarietà di un credito non può che invadere l'angolo visuale operativo – pur con *nuances* diverse – delle società di *servicing* e dei cessionari di crediti bancari.

Sono noti il dibattito mai sopito e soprattutto le incertezze giurisprudenziali che connotano il tema dell'usura bancaria, sui quali non intendo qui soffermarmi, ma il cui solo cenno mi consente di dare per presupposto che il rischio che un credito bancario, per vari motivi, possa essere considerato usurario sussiste. Spesso ciò accade in forza di letture giurisprudenziali manichee della norma, quali quella della rilevanza usuraria della (impropriamente definita) penale d'estinzione anticipata di un finanziamento (la prima pronuncia è del Tribunale di Pescara, ordinanza 21 novembre 2014) o quella del *worst case scenario* che suggerisce di calcolare, in un unico zibaldone, un tasso d'interesse comprendente interessi compensativi e moratori (Tribunale di Udine, 26 settembre 2014). Vi sono poi ipotesi di mutamenti di giurisprudenza che possono sovvertire prassi fino ad allora ritenute lecite dagli intermediari (si pensi al recente orientamento della Cassazione sulla necessità di considerare nel calcolo dell'usura – anche prima del 2009 – il costo dell'assicurazione, quand'anche facoltativa, ma stipulata contestualmente al contratto: Cass., 5 aprile 2017, n. 8806) oppure orientamenti della Cassazione che contrastano apertamente con le Istruzioni di Banca d'Italia per la rilevazione del Tasso effettivo globale medio (per esempio, in ordine alla rilevanza degli interessi moratori. Sul punto preme ricordare anche una recente sentenza della Cassazione che sembra aver affermato – il condizionale è d'obbligo vista la motivazione piuttosto scarna e mal scritta, con buona pace della certezza del diritto – che se sono usurari i soli tassi di mora, il mutuante deve restituire non solo gli interessi moratori ma anche quelli compensativi, ancorché formalmente legittimi perché sotto soglia: Cass., 4 ottobre 2017, n. 23192).

Insomma, le incertezze sono molte e riguardano aspetti vari non facilmente catalogabili. L'unica certezza è che il rischio legale esiste e, se esiste, è doveroso che chi opera nel settore ne predetermini i confini e ciò al fine di trattarlo scientemente e scientificamente.

La Corte di Cassazione, con la sentenza oggetto di questo breve commento, ha ricordato alcuni concetti importanti, che vanno tenuti a mente quando si gestisce il *recovery* di un credito bancario, proprio o altrui:

1. il reato d'usura è un reato cosiddetto a condotta frazionata o a consumazione prolungata (il principio è ormai tetragono in giurisprudenza: tra le tante Cass., 22 ottobre 1998, n. 11055; Cass., 13 ottobre 2005, n. 41045; Cass., 10 luglio 2008, n. 34910). Per evitare cineserie, si può dire che la Cassazione ritiene che configuri il reato di usura non solo la pattuizione contrattuale originaria (attribuibile quindi alla banca o alla società finanziaria erogatrice) di un tasso d'interesse usurario ma anche la successiva concreta riscossione di un credito usurario (come avviene nell'attività di *servicer* e cessionari del credito);
2. usando un linguaggio semplificato (e salve le specificazioni di cui *infra* sui soggetti su cui grava effettivamente il rischio penalistico), possiamo dire che anche chi svolge l'attività di recupero crediti esclusivamente per conto terzi (e che non ha, quindi, partecipato alla pattuizione originaria del tasso d'interesse assunto come illegittimo) può commettere il reato d'usura e ne risponde a titolo di concorso, ovvero sia assieme al soggetto che ha pattuito originariamente il tasso usurario. Anche questo principio è ormai consolidato in giurisprudenza (pur sempre riferite a ipotesi di usura criminale si citano *ex multis* Cass., 13 ottobre 2005, n. 41045; Cass., 3 maggio 2011, n. 17157; Cass., 6 dicembre 2012, n. 7208; Cass., 24 giugno 2014, n. 42849), anche perché la norma (articolo 644 cod. pen.) è chiara nel punire chi commette usura non solo a proprio vantaggio ma anche a vantaggio di altri;
3. la Corte ha precisato, tuttavia, che chi si limita a recuperare il credito concorre nel reato d'usura solo se riesce a ottenere concretamente dal debitore il pagamento del credito usurario, altrimenti no (in questo senso già Cass., 13 ottobre 2005, n. 41045 e Cass., 21 marzo 2014, n. 13244).

Alle osservazioni fatte dalla sentenza in commento sento, tuttavia, di doverne aggiungere altre per rendere più sfericamente completa la trattazione del problema in oggetto:

4. se è vero che l'esattore di crediti, che non riesce a riscuotere il credito usurario, non corre il rischio di concorrere in tale reato (neppure a titolo di tentativo, quand'anche consapevole del carattere usurario del credito: Cass., 13 ottobre 2005, n. 41045), è altrettanto vero che qualora non vi riuscisse ma comunque vi tentasse, potrebbe correre il rischio di commettere il reato di favoreggiamento reale, di cui all'articolo 379 cod. pen. (meno grave dell'usura ma punito comunque con la reclusione fino a 5 anni), in quanto, con la propria attività aiuterebbe la banca o la società finanziaria (*originators* o cessionarie) a ottenere il profitto del proprio reato. Questa potrebbe essere la preoccupante ipotesi configurabile in caso di tentativo di recupero giudiziale di un credito da parte del *servicer*/mandatario, laddove tuttavia la riscossione non avvenisse a causa dell'accertamento giudiziale del carattere usurario del credito;

Le incertezze sono molte e riguardano aspetti vari non facilmente catalogabili.

L'unica certezza è che il rischio legale esiste e, se esiste, è doveroso che chi opera nel settore ne predetermini i confini e ciò al fine di trattarlo scientemente e scientificamente

5. la chiusura transattiva di un contenzioso (con conseguente incasso del credito) non risolve i problemi, anzi. Come abbiamo visto, l'incasso del credito – pur a seguito di transazione – è il presupposto fattuale che fa sorgere il rischio penale di concorso in usura dell'esattore e, in ogni caso, l'accordo transattivo non impedirebbe al processo penale di proseguire, alla luce del fatto che l'usura è un reato procedibile d'ufficio. In altre parole, anche se si chiudesse transattivamente una vertenza, non è detto che il rischio d'usura potrebbe considerarsi definitivamente schivato. Anche sul versante civilistico, la transazione non può mai considerarsi davvero tombale posto che il debitore potrebbe sempre valutare di far dichiarare nulla la transazione in quanto fondata su contratto illecito – perché usurario – in base all'articolo 1972, comma 1, cod. civ.;
6. si potrebbe pensare che, sul lato penalistico della vicenda, il rischio d'usura potrebbe essere evitato facendo leva sul difetto dell'elemento soggettivo (il dolo), sostenendo, in altre parole, che l'usurarietà del credito non fosse nota al recuperatore. Si tratta evidentemente di un aspetto importante – anche tenuto conto del fatto che molte volte i procedimenti penali su tali vicende, a carico dei dipendenti delle banche che hanno erogato il credito, vengono archiviati proprio per difetto di dolo – ma che non consente di dormire sonni tranquilli alla luce di quanto statuito dalla Cassazione proprio in tema di usura bancaria (Cass., 23 novembre 2011, n. 46669). La Corte ha ricordato che la verifica dell'usurarietà o meno di un finanziamento erogato è responsabilità non solo del dipendente che lo eroga effettivamente ma anche degli organi di vertice della banca. Ma il principio che potrebbe destare più preoccupazione è quello secondo il quale l'eventuale ignoranza del tasso d'usura da parte di un dirigente di banca sarebbe priva di effetti e non utilmente invocabile come scusante in quanto ignoranza inescusabile della legge penale. La Suprema Corte ha osservato che i presidenti dei consigli di amministrazione delle banche non possono invocare l'inevitabilità del predetto errore sulla legge penale, svolgendo attività in uno specifico settore nel quale gli organi di vertice hanno il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente, poiché i relativi statuti attribuiscono loro poteri in materia di erogazione del credito, rientranti nell'ambito dei più generali poteri d'indirizzo dell'impresa, sussistendo in capo a essi una posizione di garanzia a tutela dei clienti quanto al rispetto delle disposizioni di legge in tema di erogazione del credito. Il timore è che detti principi possano estendersi non solo alle banche ma anche agli organi di vertice di *servicer* e cessionari, che curano la riscossione del credito. In altre parole, se il principio fosse estensibile, non avrebbe efficacia scriminante sostenere di non aver saputo che il credito era usurario soprattutto quando l'usura che viene contestata è quella cosiddetta contrattuale, per l'accertamento della quale è sufficiente un mero raffronto sinottico tra il tasso pattuito e la soglia vigente (caso incredibilmente non così infrequente come si potrebbe pensare o sperare).

Su chi grava il “rischio usura”

Fin qui abbiamo parlato genericamente di eventuale responsabilità di *servicer* e cessionari ma è evidente la necessità di specificare meglio il discorso, indicando su

chi graverebbe eventualmente il rischio. Facendo una veloce rassegna, i principali soggetti che se ne dovrebbero preoccupare sono:

1. le società di *servicing* che trattano il recupero di crediti bancari/finanziari per conto terzi;
2. i cessionari che procedono al recupero, *in house* o in *outsourcing*, di crediti divenuti propri a seguito di cessione;
3. i dipendenti/dirigenti preposti - a vario titolo - al concreto recupero dei crediti;
4. i componenti del *management* di tali società o banche.

Va precisato che, ovviamente, costoro corrono rischi eterogenei e li potrebbero correre in base a titoli diversi e concorrenti:

- poiché *societas delinquere non potest*, il **rischio penale** viene corso solo dalle persone fisiche che curano il recupero per *servicer* o cessionari. Mi riferisco, per rimanere ai casi più ricorrenti, al: a) dipendente che cura il recupero stragiudiziale del credito (per esempio gli addetti alla *phone collection* e alla *home/field collection*); b) dipendente che sottoscrive la quietanza di ricevuta della somma incassata; c) dipendente/dirigente che sottoscrive le lettere d'intimazione e messa in mora; d) dipendente/dirigente che sottoscrive gli eventuali atti di transazione, stralcio o rinegoziazione; e) dirigente del cessionario (di natura bancaria) che sottoscrive l'estratto conto certificato di cui all'articolo 50 del Testo unico bancario (Tub), normalmente prodotto in sede di richiesta di decreto ingiuntivo; f) dipendente/dirigente che rilascia la procura alle liti all'avvocato per il recupero giudiziale del credito; g) gli amministratori dei *servicer* e delle società cessionarie. Le brutte notizie non finiscono qui, posto che commettere il reato nell'esercizio di un'attività bancaria (così accade al dipendente/dirigente del cessionario che sia soggetto bancario) o professionale (così potrebbe essere per il dipendente/dirigente del *servicer*, qualora si volesse dare al termine "*professionale*" una lettura ampia) comporta un aggravamento della pena (che è già elevata: reclusione da 2 a 10 anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro) da un terzo alla metà. Rimanendo sul tema delle circostanze aggravanti, va rilevato che il predetto aumento di pena si applica anche nel caso di recupero di crediti *corporate* ("*se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale*") o nel caso di recupero di un credito verso un soggetto che si trovi in stato di bisogno, circostanza spesso ricorrente nel caso del credito al consumo *unsecured*, ma non solo. Va aggiunto che le predette persone fisiche potrebbero essere chiamate - ovviamente assieme alle società cui appartengono (banche e finanziarie *originators*, banche e finanziarie cessionarie o *servicer*) - anche a risarcire i danni alla persona offesa, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 644 cod. pen. Dal canto loro, cedenti e/o cessionari del credito corrono anche il rischio di vedersi confiscate (a seguito di condanna) somme di denaro, beni e utilità di cui hanno la disponibilità per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari percepiti (articolo 644, ultimo comma, cod. pen.). Che il terreno sia scivoloso anche sotto altri profili lo dimostra anche quanto scritto nella Circolare n. 83607/2012 della Guardia di Finanza, la quale ha ipotizzato che si possa applicare estensivamente la normativa sulla responsabilità amministrativa da reato delle società (D.Lgs 231



del 2001) anche alle ipotesi di usura, pur non essendo questo uno dei cosiddetti reati presupposto ovvero sia quelli che la legge prevede possano far scattare la responsabilità amministrativa da reato di banche, finanziarie e servicer. Scriveva, infatti, la GdF «*L'introduzione del reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. quale reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, svincolato dal carattere della transnazionalità, ha ed avrà conseguenze nella prevenzione e nel contrasto non solo della criminalità organizzata, ma anche dei cc.dd. white collar crimes. Infatti, con tale estensione normativa è ora possibile, non solo in via astratta, applicare la disciplina del D.Lgs n. 231/2001 con riguardo a quei reati che, pur non rientrando nella categoria dei reati presupposto (es. reati tributari, usura, abusiva attività di intermediazione finanziaria, turbata libertà degli incanti, ...), potrebbero costituire i delitti-fine di un'associazione per delinquere*». Se questo è il piano inclinato ove si vuole far progredire il ragionamento allora analogo discorso lo si potrebbe fare per il più recente reato di autoriciclaggio (articolo 648-ter-1 cod. pen. introdotto dal 1 gennaio 2015). Facendo una *summa* si potrebbe prefigurare un processo penale in cui l'ente venga chiamato a rispondere amministrativamente del reato di associazione per delinquere finalizzata all'usura e autoriciclaggio dei proventi usurari commesso da suoi dipendenti. In questa ipotesi, poiché l'associazione a delinquere e l'autoriciclaggio sono due reati presupposto potremmo ritenere che, almeno formalmente, questa non sia un'ipotesi del tutto irrealistica. Se tale interpretazione passasse, i riflessi in tema di redazione di modelli organizzativi e *compliance* sarebbero importanti;

- i **rischi civilistici** vengono, invece, corsi, in primo luogo, dalle banche e società finanziarie che si sono eventualmente fatte promettere dal debitore tassi usurari. L'articolo 1815, comma 2 cod. civ. (che disciplina gli effetti civilistici dell'usura) prevede, infatti, l'obbligo di restituire tutti i compensi usurari già percepiti e l'impossibilità di pretendere altro che il capitale; in altre parole, il finanziamento si trasforma da oneroso a gratuito. Medesimo discorso varrebbe per il cessionario del credito che abbia incassato gli interessi (che dovrà restituire) o che tenti di incassarli (e che non potrà più pretendere) e tutto ciò al netto dell'obbligo di risarcire gli eventuali danni;
- il **rischio reputazionale** è, invece, trasversale per persone fisiche e giuridiche. Sebbene tale danno non sia oggi precisamente quantificabile, esso ha un peso assolutamente non trascurabile, anche alla luce della sempre maggiore attenzione dei mass media per tale tipologia di fenomeni. Va anche tenuto in debito conto di quella che è una constatazione banale ma poco riportata ovvero sia che vi è una tendenza maggiore dei clienti/debitori rispetto a banche e finanziarie a pubblicizzare i provvedimenti giudiziari a proprio favore e ciò si spiega anche sulla base del fatto che il debitore usa spesso l'argomento della "minaccia" della pubblicazione sulla stampa (spesso famelica di tali notizie) per ottenere riduzioni del debito;
- non va, infine, sottaciuto il potenziale rischio per gli amministratori di banche e intermediari finanziari il cui requisito di onorabilità (essenziale per ricoprire la carica) potrebbe essere messo in serio pericolo da processi penali per usura (sul punto si veda il combinato disposto dell'articolo 26 del

Tub, le *guidelines* BCE sulla “*verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità*” del maggio 2017 e le linee guida EBA ed ESMA del settembre 2017).

Analisi, suggerimenti e *best practices*

Penso che i rischi sommariamente indicati non possano che obbligare chi opera in questo settore ad assumere quello che ho sopra definito un approccio scientifico al recupero crediti, anche sotto questo aspetto prettamente legale.

Al fine di fornire il mio contributo su questa tematica a me cara, indico di seguito alcune iniziative e *best practices* che potrebbero essere assunte per cercare di gestire detto *legal risk*, tenuto conto del principio fondamentale secondo cui le esperienze del contenzioso e l'analisi dei rischi che ne conseguono dovrebbero retroagire sulle modifiche da apportare a contratti e comportamenti.

In ordine sparso:

1. per le banche e le società finanziarie erogatrici del credito sarebbe davvero essenziale re-ingegnerizzare periodicamente i modelli contrattuali, spesso inadeguati e quindi rischiosi, anche alla luce delle indicazioni provenienti dall'*acquis* giurisprudenziale (non solo di Cassazione ma anche di merito). Penso, fra le tante cose su cui ci sarebbe da lavorare, alla predisposizione di “robuste” clausole di salvaguardia dall'usura, le quali, fino a oggi e almeno nelle formulazioni attuali, paiono non aver tenuto di fronte al vaglio della Cassazione (Cass., 22 giugno 2016, n. 12965) per non dire di evitare, quello che a me pare essere un fenomeno imbarazzante, ovvero sia la pattuizione contrattuale di un tasso d'interesse già di per sé superiore alla soglia d'usura, caso che – purtroppo – non è raro rinvenire nella contrattualistica bancaria e finanziaria;
2. le Sezioni Unite civili della Cassazione (Cass., Sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675) hanno eliminato dall'orizzonte del nostro ordinamento il rischio civilistico dell'usura sopravvenuta che, per il vero, era già depotenziato nella sua precedente lettura in quanto si supponeva che l'eventuale superamento della soglia d'usura, non già al momento della pattuizione del tasso bensì, nel corso del rapporto di credito, potesse, al massimo, comportare la riduzione del tasso entro la soglia (in questo senso Cass., 11 gennaio 2013, n. 602) o, alla peggio, entro il limite del tasso effettivo globale medio, con l'obbligo del percipiente di restituire il debito. Dal lato penalistico, invece, l'interpretazione autentica della legge sull'usura (Decreto legge 394 del 2000) mi sembra sufficiente per affermare che il rischio di concorso in usura del servicer o del cessionario (*rectius* dei suoi dipendenti/amministratori) si potrebbe configurare solo in caso di usurarietà *ab origine* del tasso e successiva riscossione del credito usurario ma non, nel diverso caso, in cui il tasso contrattuale fosse contrattualmente *sub limine* e superasse la soglia solo nel corso del rapporto di credito (in questo senso Cass. pen., 20 febbraio 2013, n. 8353);
3. sul rischio di applicazione delle sanzioni amministrative da reato di cui ha fatto cenno la Guardia di Finanza nel 2012, pare che un argine sia stato posto dalla più recente lettura giurisprudenziale, che ha escluso – in base a un principio di tassatività del regime sanzionatorio di cui al D.Lgs 231/2001 – tale eventualità (Cass., 24 gennaio 2014, n. 3635);

Ciò che mi pare importante sottolineare è che sarebbe consigliabile affidare tali verifiche tecniche a soggetti esterni rispetto al cessionario o al servicer poiché tali accertamenti escluderebbero la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di usura nel caso in cui, invece, il credito risultasse usurario a seguito di un accertamento giudiziale

4. mi pare tuttavia che l'unico approccio scientifico passi per un approfondito *risk assessment* a cui far seguire un opportuno *risk management*. Sul primo aspetto, il rischio usura andrebbe verificato *in primis* da parte dei titolari dei crediti (banche, finanziarie e cessionarie del credito). I cessionari potrebbero addirittura pensare d'introdurre tale verifica tecnica già in fase di *due diligence* pre-acquisizione di portafogli di NPLs, se del caso su un campione individuato attraverso apposite procedure di campionamento statistico al fine di ridurre al massimo la numerosità – riducendo così i costi – ma tale da renderlo massimamente rappresentativo dell'intera popolazione del portafoglio in cessione (scegliendo, in questo caso, il margine di errore statistico accettabile). Tale verifica potrà poi essere compiuta durante il procedimento di recupero e la scelta della fase in cui introdurre tale analisi sarà lasciata al *management* delle società cessionarie o di *servicing*, scelta che potrà variare da quelle più conservative a quelle più prudenziali. Su quest'ultimo aspetto si potrebbero ipotizzare diversi momenti di verifica (a partire dal più prudenziale): 1) già in fase di recupero stragiudiziale; 2) solo in fase di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (magari producendo una sorta di "autocertificazione" di non usurarietà, come alcuni Tribunali già richiedono per l'emissione del decreto); 3) oppure solo in caso di opposizione al decreto ingiuntivo da parte del debitore. Ciò che mi pare importante sottolineare è che sarebbe consigliabile affidare tali verifiche tecniche a soggetti esterni rispetto al cessionario o al servicer poiché tali accertamenti (ovviamente qualora confermassero la non usurarietà del credito) escluderebbero la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di usura (ovverosia il dolo diretto) nel caso in cui, invece, il credito risultasse usurario a seguito di un accertamento giudiziale (che utilizzasse metodiche di calcolo diverse: o in punto di formule utilizzabili o, più spesso, in punto di costi da includere/escludere nel calcolo). Tale opzione potrebbe essere considerata come un ulteriore ostacolo da frapporre al rischio di incriminazioni per usura per i servicer in base ai principi espressi da una recente sentenza della Cassazione penale (Cass., 21 novembre 2016, n. 49318), che ha escluso la responsabilità penale di un direttore di banca che aveva affidato la verifica dell'usurarietà dei crediti a una società esterna alla banca.

Conclusioni

Penso che la sentenza in commento sia stata utile per diversi motivi: 1) perché, pur ribadendo principi ormai consolidati in giurisprudenza, ha richiamato l'attenzione su un problema importante per i servicer e per chi si occupa di *recovery* di crediti bancari; 2) perché è stata l'occasione per prendere atto che la gestione di crediti bancari pone problemi del tutto particolari, collegati alla frastagliata e incerta disciplina di tale settore; 3) perché – si auspica – sarà l'occasione per valutare l'adozione di presidi atti a evitare "inattesi" ma importanti rischi legali e reputazionali in capo a soggetti (penso soprattutto ai servicer che recuperano crediti altrui) che in alcuni casi si ritengono a essi immuni.

Aveva ragione Edmund Burke: "Una vigile e provvida paura è la madre della sicurezza". ■